



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 DEL 23/10/2017

Deliberazione G.M. n. 66/2016 e Deliberazione C.C. n. 03 DEL 18.4.2016 - RITIPIZZAZIONE DI AREA A VINCOLO DECADUTO (C.D. AREE BIANCHE) SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALLA L.R. 56/80 ART.16 IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR/PUGLIA N° 3002/2014 - PROPR. BIANCO DISTRIBUZIONE SRL - APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE PUNTUALE.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Geom. Giovanni RUSSO

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di 1ª convocazione, nelle persone dei Sigg.

SINDACO: SOLITO Paolo

1) BRUNETTA D'AMATO Federico	NO	7) VALENTINI Nicola	SI
2) MASCIULLO Rossella	SI	8) STEFANIZZI Mattia	SI
3) VERGINE Alessandro	SI	9) ANTONACI Francesco	SI
4) NUZZACI Luigi	SI	10) MONTAGNOLO Salvatore	SI
5) RUSSO Andrea	SI	11) DOLLORENZO Giovanni	NO
6) MANCO Maria Grazia	SI	12) BIANCO Angela	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI.

Il Sig. Luigi NUZZACI riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesse che :

- il Comune di Sogliano Cavour è dotato di P.R.G. approvato definitivamente dalla Giunta Regionale pugliese con deliberazione n. 7552 del 06/12/1990;
- in data 28/04/2014, il sig. Matteo Bianco, in qualità di legale rappresentante della Bianco Distribuzione srl, corrente in Sogliano Cavour alla Via Garibaldi 21, p. IVA : 04501330759, ha notificato al Comune di Sogliano Cavour l'atto di "significazione e diffida" per ottenere la riqualificazione urbanistica del suolo sito nell'abitato del Comune identificato in catasto al Fg. 7 part.IIIa 778 di are 13.13, sul presupposto della decadenza dei vincoli pre - espropriativi imposti dal PRG, e con successiva istanza in data 12.10.2017, prot. 5670, lo stesso Bianco matteo, ha comunicato di essere stato sostituito nel predetto ruolo di Legale Rappresentante della Bianco Distribuzione srl, corrente in Sogliano Cavour alla Via Garibaldi 21, p. IVA : 04501330759, dalla signorina Bianco Giuseppa, nata a Galatina il 30.01.1978 ;
- il detto suolo risultava azzonato dal P.R.G. vigente come "aree verdi attrezzate e di pubblici servizi" che, secondo l'art. 14 delle N.T.A., "*sono le aree destinate alla vita di relazione ed ai rapporti sociali in diretto contatto con gli spazi destinati all'abitazione. La loro realizzazione e i manufatti che vi saranno realizzati richiederanno un impegno progettuale e tecnico esecutivo. La destinazione specifica delle singole aree all' interno delle categorie indicate dal P.R.G. dovrà essere stabilita dal Consiglio Comunale con l'obbligo di assicurare però il soddisfacimento degli standard stabiliti dal P.R.G.*" ;
- avverso il silenzio serbato dalla P.A. sulla predetta istanza di riqualificazione, il sig. Bianco, nella spiegata qualità, ha proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia sez. di Lecce, il quale con sentenza n. 3002 del 01/12/2014 ha riconosciuto l'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di riqualificazione urbanistica ed ha ordinato "al Comune di Sogliano Cavour di provvedere sulla richiesta suindicata entro 120 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza";
- ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980, la G.M., in ottemperanza a quanto disposto dalla predetta sentenza TAR n. 3002 del 01/12/2014, notificata al Comune di Sogliano Cavour in data 23/12/2014, con propria deliberazione n. 66 del 12/4/2016, ha proposto l'adozione del progetto di variante puntuale al Piano Regolatore Generale, redatto dai tecnici incaricati Arch. Nuzzo Anna da Galatina, con studio professionale in Viale degli Studenti, 56 P.IVA: 04463270753, coadiuvata dall'Arch. Jr. Sebastiano MARIANO del luogo, con studio professionale in Piazza della Repubblica, P.IVA 02397860756;
- il progetto, predisposto dall'Arch. Nuzzo Anna da Galatina, coadiuvata dall'Arch. Jr. Sebastiano MARIANO e' costituito dai seguenti elaborati:

- 1) TAV. 1 – Corografia con individuazione dell'area 1/25.000;
- 2) TAV. 2 – Estratto di mappa 1/2.000;
- 3) TAV. 3 – Stato di fatto con individuazione dell'area da ri-tipizzare – stralcio PRG – 1/2.000
- 4) TAV. 4 – individuazione catastale su zonizzazione PRG vigente – 1/2.000
- 5) TAV. 5 – zoning di progetto – 1/2.000
- 6) TAV. 6 – RELAZIONE TECNICA e Norme Tecniche di Attuazione

considerato che:

- il legislatore ha regolamentato la materia della apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio, così come dei vincoli di inedificabilità, con l'art. 2 della legge 19.11.1968, n.1187, oggi riprodotto dall'art. 9 del D.P.R. 380/ 2001, a mente della quale "le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dall'approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati";
- dopo la decadenza della previsione vincolistica di piano, per l'infruttuoso decorso del quinquennio dalla data di approvazione dello strumento urbanistico generale senza il varo di una pianificazione attuativa di secondo livello, l'amministrazione comunale ha, però, l'obbligo di ridefinire l'assetto urbanistico delle aree assoggettate a vincolo decaduto;
- l'istanza del privato proprietario che mira a conseguire la riqualificazione urbanistica delle aree incise da vincolo preordinato all'esproprio o da vincolo di inedificabilità deve essere puntualmente riscontrata;
- detta istanza, essendo idonea ad attivare la potestà pubblicistica di settore - cioè il potere pubblico di conferire ad un'area rimasta priva di disciplina urbanistica una nuova destinazione - deve culminare nella adozione di un provvedimento, conformemente a quanto prevede l'art.2 della legge 241 del 1990, che sancisce, come è noto, l'obbligo di concludere un procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
- il suolo di cui sopra, di proprietà del ricorrente, risulta destinato, in virtù delle previsioni del PRG approvato con D.G.R. n. 7552 del 06/12/1990, nella sua interezza e quindi per circa mq 1313 a "Verde attrezzato e pubblici servizi";
- sono decorsi oltre dieci anni dalla approvazione del P. R.G., rimasto, tra l'altro, in parte inattuato;

Preso atto che

- con deliberazione di C.C. n. 3 del 18/4/2016, veniva ADOTTATO il progetto di variante puntuale al Piano Regolatore Generale proposta con la predetta Deliberazione G.M. n. 66 del 12/4/2016;
- che la procedura da applicare è quella prevista dall'art. 16 della L.R.56/80;
- **Ribadito inoltre:**
- che il suddetto terreno non ricade nelle zone di pericolosità idraulica previste dal PAI approvato il 30.11.2005 con delibera n.39 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia;

- che il PRG medesimo prevede una quantità di aree consimili a quella di che trattasi largamente superiore ai fabbisogni della popolazione insediata
- che in virtù della percentuale di edificazione dell'area, la stessa non possiede le caratteristiche per essere tipizzata come B3, ma presenta le caratteristiche come le adiacenti aree tipizzate C con gli stessi indici volumetrici e di standard previsti dal PRG per i Comparti C2;

dato atto:

- dell' assenza di contrasto tra le previsioni della nuova destinazione dell'area di che trattasi ed il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, giusto parere di compatibilità paesaggistica emesso dal competente Dipartimento Regionale in data 28.6.2017, p.g. c.le n. 5600 del 11.10.2017;
- che in data 11.10.2017, prot. c.le n. 5599 è pervenuto il provvedimento conclusivo della Dirigente della Sezione Regionale Autorizzazioni Ambientali n. 142 del 05./10/2017, relativa alla verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione della variante puntuale di che trattasi;
- **ritenuto** di ottemperare alla sentenza del TAR Puglia , Sez. di Lecce N. 3002 del 01/12/2014, notificata al Comune di Sogliano Cavour in data 23/12/2014;
- **e quindi:**
- di **DEFINITIVAMENTE APPROVARE** il progetto di variante al P.R.G. vigente, allegato alla presente, redatto dall'Arch. Nuzzo Anna da Galatina, coadiuvata dall'Arch. Jr. Sebastiano MARIANO del luogo, per la ri-tipizzazione delle aree con vincoli decaduti secondo le procedure previste dalla L.R. 56/80 art. 16 di proprietà della " Bianco Distribuzione srl", corrente in Sogliano Cavour alla Via Garibaldi 21, p. IVA : 04501330759 ;
- vista la Legge n. 1150 del 17.08.1942;
- vista la Legge Regionale della Puglia n. 56 del 31.5.1980;
- vista la Legge Regionale 27 luglio 2001, n.20 e s.m.i.;
- visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- vista la Circolare Assetto del Territorio n. 1/2008;

Con voti n. 9 favorevoli n. 2 astenuti (Montagnolo Salvatore e Bianco Angela) resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- Di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale;
- Di **DEFINITIVAMENTE APPROVARE** , in ottemperanza alla sentenza del TAR di Lecce n. 3002 del 01/12/2014, notificata al Comune di Sogliano Cavour in data 23/12/2014, il progetto di variante puntuale proposto dalla Giunta Municipale con delibera n. 66 del 12/4/2016, redatto dall'Arch. Nuzzo Anna da Galatina, con studio professionale in Viale degli Studenti, 56 P.IVA: 04463270753, coadiuvata dall'Arch. Jr. Sebastiano MARIANO del luogo, con studio professionale in Piazza della Repubblica, P.IVA 02397860756, afferente la ri-tipizzazione delle aree con vincolo decaduto secondo le procedure previste dalla L.R. 56/80 art.16, già adottato con

deliberazione c.c. n. 03 del 18.4.2016, composto esso progetto dai seguenti elaborati allegati alla presente,;

- TAV. 1 – Corografia con individuazione dell'area 1/25.000 ;
- TAV. 2 – Estratto di mappa 1/2.000;
- TAV. 3 – Stato di fatto con individuazione dell'area da ri-tipizzare – stralcio PRG – 1/2.000
- TAV. 4 – individuazione catastale su zonizzazione PRG vigente – 1/2.000
- TAV. 5 – zoning di progetto – 1/2.000
- TAV. 6 – RELAZIONE TECNICA e Norme Tecniche di Attuazione ;

- Di dare atto che il presente provvedimento costituisce APPROVAZIONE DEFINITIVA di variante urbanistica al PRG comunale, approvato dalla Giunta Regionale pugliese con deliberazione n. 7552 del 06/12/1990 ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80 ;

- di stabilire, che della presente deliberazione sarà data notizia mediante pubblicazione con apposito avviso su manifesti affissi nei luoghi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e sul sito web di questo comune e trasmessa alla Regione Puglia ;

quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 9 favorevoli n. 2 astenuti (Montagnolo Salvatore e Bianco Angela) resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA altresì

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luigi NUZZACI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Maria Antonietta FOGGETTI)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune
giorno 2 NOV 2017 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO

F.to _____

IL FUNZIONARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(S. Maria Antonietta FOGGETTI)

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li 2 NOV. 2017

IL FUNZIONARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(S. Maria Antonietta FOGGETTI)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- ف Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000).
- ف Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 134, c.3 D. Lgs. 267/2000).

Sogliano Cavour, li 2 NOV. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI)